

A detailed black and white engraving depicting a massive fire in a city, likely Naples. The scene is filled with smoke and flames rising from a large building. In the foreground, a large crowd of people is gathered, some on horseback, others on foot. A fire engine with large wheels and a pump is visible on the left. In the background, a large domed building, possibly a cathedral, is visible. The overall atmosphere is one of chaos and emergency.

Camera di Commercio di Napoli

Seminario

***D.M. 19 marzo 2015 – Le nuove norme antincendio
per le strutture sanitarie: dal progetto alla
costruzione e gestione***

Relatore

Ing. Gaetano Vallefuoco

Comandante provinciale dei vigili del fuoco di Napoli

Napoli, 16 giugno 2015



LE NUOVE NORME ANTINCENDIO PER LE STRUTTURE SANITARIE

Parte seconda

**Struttura del D.M. 19 marzo 2015 e modalità
applicative**

IL CONTESTO NORMATIVO STRUTTURE SANITARIE

Tipologie attività sanitarie soggette ai controlli di prevenzione incendi

Allegato al D.M. 16 febbraio 1982

- Punto 86 → Ospedali, case di cura e simili con oltre 25 posti letto

Allegato I al D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151 punto 68


- Strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale a ciclo continuativo e/o diurno con oltre 25 posti letto
- Strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, di superficie complessiva superiore a 500 m²

IL CONTESTO NORMATIVO STRUTTURE SANITARIE

Regola tecnica di prevenzione incendi e procedimenti di prevenzione incendi

- D.M. 18 settembre 2002 *Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private*

D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151




Struttura del D.M. 19 marzo 2015 e modalità applicative

Art. 1

Aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi allegata al decreto del Ministro dell'interno
18 settembre 2002



Sono stati integralmente sostituiti i Titoli III e IV del D.M. 18 settembre 2002 con i Titoli I e II del D.M. 19 marzo 2015 ed è stato introdotto il Titolo III che introduce il Titolo V al D.M. 18 settembre 2002



- Allegato I al D.M. 19 marzo 2015 → Aggiornamento del Titolo III del D.M. 18 settembre 2002 recante *Strutture esistenti che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o in regime residenziale a ciclo continuativo e/o diurno*
- Allegato II al D.M. 19 marzo 2015 → Aggiornamento del Titolo IV del D.M. 18 settembre 2002 recante:
 - Capo I → *Strutture, sia esistente che di nuova costruzione, non soggette ai controlli dei vigili del fuoco ai sensi dell'Allegato I al D.P.R. 1° agosto n. 151*
 - Capo II → *Strutture, sia esistente che di nuova costruzione, che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale aventi superficie maggiore di 500 mq e fino a 1.000 mq*
 - Capo III → *Strutture esistenti che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale aventi superficie superiore a 1.000 mq*
 - Capo IV → *Strutture di nuova costruzione che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale aventi superficie superiore a 1.000 mq*
- Allegato III al D.M. 19 marzo 2015 → Introduce il Titolo V al D.M. 18 settembre 2002 recante *Sistema di gestione della sicurezza finalizzato all'adeguamento antincendio*

Struttura del D.M. 19 marzo 2015 e modalità applicative

Art. 2

Applicazione delle disposizioni di cui al Allegato I (nuovo Titolo III del D.M. 18 settembre 2002)



*Le strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero ovvero in regime residenziale a ciclo continuativo ovvero diurno, con oltre i 25 posti letto, **esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2002, che non abbiano completato l'adeguamento alle disposizioni ivi previste, fatti salvi gli obblighi stabiliti dalla vigente legislazione in materia di sicurezza**, devono essere adeguate ai requisiti di sicurezza antincendio previsti al Titolo III del decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2002, così come modificato dall'Allegato I al presente decreto, entro i termini temporali e con le modalità di seguito indicate: → **Strutture sanitarie esistenti categorie B e C dell'Allegato I al D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151:***

- **Adeguamento per punti** (cfr. art. 2, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e) del D.M. 19 marzo 2015);
- **Adeguamento per lotti** (cfr. art. 2, comma 2, lettere a), b), c), d) ed e) del D.M. 19 marzo 2015);

Struttura del D.M. 19 marzo 2015 e modalità applicative

Art. 2 - Applicazione delle disposizioni di cui all'Allegato I (nuovo Titolo III D.M. 18 settembre 2002 per le *Strutture esistenti che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o in regime residenziale a ciclo continuativo e/o diurno*)

Modalità di adeguamento per singoli punti

1° step di adeguamento entro 1 anno dall'entrata in vigore del D.M. 19 marzo 2015 (24/04/2015)

2° step di adeguamento entro 3 anni dal termine fissato per il 1° step

3° step di adeguamento entro 6 anni dal termine fissato per il 1° step

4° step di adeguamento entro 9 anni dal termine fissato per il 1° step

Modalità di adeguamento per singoli punti → 1° step

1° step di adeguamento entro 1 anno dall'entrata in vigore del D.M. 19 marzo 2015 (24/04/2015)

Il titolare dell'attività provvede a

- Richiedere al Comando provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio della **valutazione del progetto** relativo al completo adeguamento dell'attività, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 151/2011;
- Individuare un **responsabile tecnico della sicurezza antincendio** per la predisposizione del SGS e per la relativa attuazione, che potrà coincidere con altre figure tecniche presenti all'interno dell'attività, in possesso di attestato di partecipazione, con esito positivo, ai corsi base di specializzazione ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 5 agosto 2011;
- Presentare la **SCIA**, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 151/2011, attestante:
 - il rispetto dei requisiti di sicurezza antincendio previsti ai seguenti punti: *punto 17.1, comma 2, esclusa lettera e) [Aree ed impianti a rischio specifico]* ; *punto 17.2.4 [Depositi di sostanze infiammabili]*; *punto 17.3.1, comma 2 [Limitazioni utilizzo gas combustibili in bombole]*; *punto 17.4.1, comma 1 [Impianti di condizionamento, climatizzazione e ventilazione]*; *punto 17.5, commi 1 e 7 [Impianti elettrici]* ; *punto 18.2 [Estintori]*; *punto 19.1 [Organizzazione e gestione della sicurezza antincendio]*, *punto 19.2 [Procedure da attuare in caso di incendio]*; *punto 20 [Informazione e formazione]*; *punto 21 [Segnaletica di sicurezza]* e *punto 22 [Istruzioni di sicurezza]*;
 - la predisposizione e l'adozione di un apposito **sistema di gestione della sicurezza (SGS)** finalizzato all'adeguamento antincendio, conforme a quanto stabilito dal Titolo V del decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2002 introdotto dall'Allegato III al presente decreto, che deve prevedere l'attuazione dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni di esercizio, ordinarie ed in emergenza, che, per questa specifica fase, concorrono alle misure di prevenzione, prevedendo a tal fine:
 - numero congruo di **addetti antincendio**, valutato con il metodo riportato al Titolo V del decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2002 introdotto dall'Allegato III al presente decreto;

Modalità di adeguamento per singoli punti → 2° step

**2° step di
adeguamento
entro 3 anni
dal termine
fissato per il
1° step**

**Il titolare
dell'attività
provvede a**

- Presentare la **SCIA**, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 151/2011, attestante:
 - il rispetto dei requisiti di sicurezza antincendio previsti ai seguenti punti: *punto 13.3 [Rinvio a norme e criteri di prevenzione incendi]; punto 14 [Ubicazione]; punto 15.2, comma 1, lettere f) , g) , h) [Reazione al fuoco dei materiali]; punto 15.4 [Limitazione alle destinazioni d'uso dei locali]; punto 17.1, comma 1, comma 2, lettera e) [Aree ed impianti a rischio specifico]; punto 17.2.1 [Locali adibiti a deposito di materiali combustibili aventi superficie non superiore a 10 mq]; punto 17.2.2 [Locali adibiti a deposito di materiali combustibili aventi superficie non superiore a 50 mq] ; punto 17.2.3[Locali adibiti a deposito di materiali combustibili con superficie massima di 500 mq]; punto 17.2.5 [Locali adibiti a servizi generali (laboratori di analisi e ricerca, lavanderie, sterilizzazioni, ecc.); punto 17.3.1, comma 1 [Distribuzione dei gas combustibili]; punto 17.3.2 [Distribuzione dei gas medicali]; punto 18.5 [Impianti di rivelazione, segnalazione e allarme incendio];*
 - la predisposizione e l'adozione **del sistema di gestione della sicurezza** di cui alla lettera *b)* finalizzato all'adeguamento antincendio, che deve prevedere l'attuazione dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni di esercizio, ordinarie ed in emergenza, che, per questa specifica fase, concorrono alle misure di prevenzione, prevedendo a tal fine:
 - un numero congruo di **addetti antincendio**, valutato con il metodo riportato al titolo V del decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2002 introdotto dall'Allegato III al presente decreto, riconsiderato alla luce delle ulteriori misure di prevenzione incendi adottate in questa fase

Modalità di adeguamento per singoli punti → 3° step

**3° step di
adeguamento
entro 6 anni
dal termine
fissato per il
1° step**

**Il titolare
dell'attività
provvede a**

- Presentare la **SCIA**, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 151/2011, attestante:
 - il rispetto dei requisiti di sicurezza antincendio previsti ai seguenti punti: *punto 15.5.1, commi 1, 3, 7 [Resistenza al fuoco delle strutture e dei sistemi di compartimentazione]; punto 15.5.2 [Ammissibilità di una sola scala]; punto 15.6 [Misure per l'esodo di emergenza]; punto 17.4, escluso il comma 1 del punto 17.4.1 [Impianti di condizionamento, climatizzazione e ventilazione]; punto 17.5 esclusi i commi 1 e 7 [Impianti elettrici], punto 18.1 [Generalità per gli impianti di protezione attiva contro l'incendio]; punto 18.3 [Rete idranti]; punto 18.4 [impianto automatico di spegnimento incendio]; punto 19.3 [Centro di gestione delle emergenze];*
 - la predisposizione e l'adozione del **sistema di gestione della sicurezza** di cui alla lettera *b)* finalizzato all'adeguamento antincendio, che deve prevedere l'attuazione dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni di esercizio, ordinarie ed in emergenza, che, per questa specifica fase, concorrono alle misure di prevenzione; prevedendo a tal fine :
 - un numero congruo di **addetti antincendio** valutato con il metodo riportato al titolo V del decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2002 introdotto dall'Allegato III al presente decreto, riconsiderato alla luce delle ulteriori misure di prevenzione incendi adottate in questa fase

Modalità di adeguamento per singoli punti → 4° step

**4° step di
adeguamento
entro 9 anni
dal termine
fissato per il
1° step**

**Il titolare
dell'attività
provvede a**

Presentare la **SCIA, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 151/2011, attestante il rispetto dei rimanenti punti del Titolo III del decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2002 così come modificato dall'Allegato I al presente decreto.**

Struttura del D.M. 19 marzo 2015 e modalità applicative

Art. 2 - Applicazione delle disposizioni di cui all'Allegato I (nuovo Titolo III D.M. 18 settembre 2002 per le *Strutture esistenti che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o in regime residenziale a ciclo continuativo e/o diurno*)

Modalità di adeguamento per lotti

1° step di adeguamento entro 1 anno dall'entrata in vigore del D.M. 19 marzo 2015 (24/04/2015)

2° step di adeguamento entro 3 anni dal termine fissato per il 1° step

3° step di adeguamento entro 6 anni dal termine fissato per il 1° step

4° step di adeguamento entro 9 anni dal termine fissato per il 1° step

Modalità di adeguamento per lotti → 1° step

1° step di
adeguamento
entro 1 anno
dall'entrata in
vigore del D.M.
19 marzo 2015
(24/04/2015)

Il titolare
dell'attività
provvede a

- Richiedere al Comando provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio della **valutazione del progetto** relativo al completo adeguamento dell'attività, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 151/2011, il quale deve riportare la **descrizione di tutti i singoli lotti di realizzazione dell'adeguamento**, esplicitandone, per ciascuno di essi, la **relativa indipendenza rispetto al resto della struttura da adeguare, l'autonomia di funzionamento in termini di vie di esodo, presidi ed impianti antincendio e idonee compartimentazioni e descrivendo, per ogni lotto di realizzazione, la relativa ubicazione nonché la gestione della sicurezza e delle emergenze e quanto altro afferente alla sicurezza antincendio**;
- Individuare un **responsabile tecnico della sicurezza antincendio** per la predisposizione del SGS e per la relativa attuazione, che potrà coincidere con altre figure tecniche presenti all'interno dell'attività, in possesso di attestato di partecipazione, con esito positivo, ai corsi base di specializzazione ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 5 agosto 2011;
- Presentare la **SCIA**, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 151/2011, attestante, per la struttura, dei requisiti e delle misure di sicurezza antincendio pervisti al comma 1, lettera b), ovvero:
 - il rispetto dei requisiti di sicurezza antincendio previsti ai seguenti punti: *punto 17.1, comma 2, esclusa lettera e) [Aree ed impianti a rischio specifico]* ; *punto 17.2.4 [Depositi di sostanze infiammabili]*; *punto 17.3.1, comma 2 [Limitazioni utilizzo gas combustibili in bombole]*; *punto 17.4.1, comma 1 [Impianti di condizionamento, climatizzazione e ventilazione]*; *punto 17.5, commi 1 e 7 [Impianti elettrici]* ; *punto 18.2 [Estintori]*; *punto 19.1 [Organizzazione e gestione della sicurezza antincendio]*, *punto 19.2 [Procedure da attuare in caso di incendio]*; *punto 20 [Informazione e formazione]*; *punto 21 [Segnaletica di sicurezza]* e *punto 22 [Istruzioni di sicurezza]*;
 - la predisposizione e l'adozione di un apposito **sistema di gestione della sicurezza (SGS)** finalizzato all'adeguamento antincendio, conforme a quanto stabilito dal Titolo V del decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2002 introdotto dall'Allegato III al presente decreto, che deve prevedere l'attuazione dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni di esercizio, ordinarie ed in emergenza, che, per questa specifica fase, concorrono alle misure di prevenzione, prevedendo a tal fine:
 - numero congruo di **addetti antincendio**, valutato con il metodo riportato al Titolo V del decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2002 introdotto dall'Allegato III al presente decreto;

Modalità di adeguamento per lotti → 2° step

**2° step di
adeguamento
entro 3 anni
dal termine
fissato per il
1° step**

**Il titolare
dell'attività
provvede a**

- Presentare la **SCIA**, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 151/2011, attestante:
 - Il completo adeguamento alle prescrizioni tecniche del titolo III del decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2002, così come modificato dall'allegato I al presente decreto, di lotti di attività aventi superficie **pari almeno al 30%** della superficie totale in pianta della struttura;
 - la predisposizione e l'adozione **del sistema di gestione della sicurezza** di cui al comma 1 lettera b) finalizzato all'adeguamento antincendio, che deve prevedere l'attuazione dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni di esercizio, ordinarie ed in emergenza, che, per questa specifica fase, concorrono alle misure di prevenzione, prevedendo a tal fine:
 - un numero congruo di **addetti antincendio**, valutato con il metodo riportato al titolo V del decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2002 introdotto dall'Allegato III al presente decreto, riconsiderato alla luce delle ulteriori misure di prevenzione incendi adottate in questa fase

Modalità di adeguamento per lotti → 3° step

**3° step di
adeguamento
entro 6 anni
dal termine
fissato per il
1° step**

**Il titolare
dell'attività
provvede a**

- Presentare la **SCIA**, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 151/2011, attestante:
 - Il completo adeguamento alle prescrizioni tecniche del titolo III del decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2002, così come modificato dall'allegato I al presente decreto, di lotti di attività aventi superficie **pari almeno al 70%** della superficie totale in pianta della struttura;
 - la predisposizione e l'adozione **del sistema di gestione della sicurezza** di cui al comma 1 lettera *b)* finalizzato all'adeguamento antincendio, che deve prevedere l'attuazione dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni di esercizio, ordinarie ed in emergenza, che, per questa specifica fase, concorrono alle misure di prevenzione, prevedendo a tal fine:
 - un numero congruo di **addetti antincendio**, valutato con il metodo riportato al titolo V del decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2002 introdotto dall'Allegato III al presente decreto, riconsiderato alla luce delle ulteriori misure di prevenzione incendi adottate in questa fase

Modalità di adeguamento per lotti → 4° step

4° step di adeguamento entro 9 anni dal termine fissato per il 1° step

Il titolare dell'attività provvede a

Presentare la **SCIA**, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 151/2011, attestante il completo adeguamento alle prescrizioni tecniche del titolo III del decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2002, così come modificato dall'Allegato I al presente decreto, di lotti di attività aventi superficie **pari al 100%** della superficie in pianta della struttura.

Struttura del D.M. 19 marzo 2015 e modalità applicative

Art. 3

Applicazione delle disposizioni di cui al Allegato II (nuovo Titolo IV del D.M. 18 settembre 2002)



CASO A

[cfr. art. 3, commi 1 e 2]

Attività in categoria A dell'Allegato I al D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151 con obbligo di presentazione della SCIA per ciascuna scadenza temporale

Le strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, aventi superfici maggiori di 500 m² e fino a 1.000 m², ***esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, fatti salvi gli obblighi stabiliti dalla vigente legislazione in materia di sicurezza***, devono essere adeguate ai requisiti di sicurezza antincendio previsti ai seguenti punti del Titolo IV, Capo II, del decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2002, così come modificato dall'Allegato II al presente decreto, entro i termini temporali e con le modalità di seguito indicate, ***salvo che sia stata presentata la SCIA***:

Struttura del D.M. 19 marzo 2015 e modalità applicative

Art. 3 - Applicazione delle disposizioni di cui all'Allegato II (nuovo Titolo IV, Capo II del D.M. 18 settembre 2002 per *Le strutture esistenti che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, aventi superficie maggiore di 500 m2 e fino a 1.000 m2*)

Modalità di adeguamento per punti – CASO A

**1° step di
adeguamento
entro 6 mesi
dall'entrata in
vigore del D.M.
19 marzo 2015
(24/04/2015)**

**2° step di
adeguamento
entro 3 anni dal
termine fissato
per il 1° step**

**3° step di
adeguamento
entro 6 anni dal
termine fissato
per il 1° step**

CASO A - Modalità di adeguamento per singoli punti → 1° step

1° step di
adeguamento
entro 6 mesi
dall'entrata in
vigore del D.M.
19 marzo 2015
(24/04/2015)

Il titolare
dell'attività
provvede a

- Presentare la **SCIA**, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 151/2011, attestante il rispetto dei requisiti di sicurezza antincendio previsti ai seguenti punti:
 - punto 26.1.3 *[Depositi di sostanze infiammabili]*; punto 26.2 *[Impianti di distribuzione del gas]*; punto 26.2.1, comma 2 *[Distribuzione di gas combustibili (limitazioni)]*; punto 26.4, commi 1 e 7 *[Impianti elettrici]*; punto 27 *[Estintori]*; punto 29 *[Organizzazione e gestione della sicurezza antinecndio]*; punto 30 *[Informazione e formazione]*; punto 31 *[Segnaletica di sicurezza e istruzioni di sicurezza]*.

CASO A - Modalità di adeguamento per singoli punti → 2° step

**2° step di
adeguamento
entro 3 anni
dal termine
fissato per il
1° step**

**Il titolare
dell'attività
provvede a**

Presentare la **SCIA**, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 151/2011, attestante il rispetto dei requisiti di sicurezza antincendio previsti ai seguenti punti:

- punto 23.1 *[Rinvio a norme e criteri di prevenzione incendi]*; punto 24.2 comma 1, lettere f) , g) , h) *[Reazione al fuoco dei materiali]*; punto 24.3 *[Limitazione alla destinazione d'uso dei locali]*; punto 26.1.1 *[Locali adibiti a depositi e servizi generali]*; punto 26.1.2 *[Locali destinati a deposito di materiale combustibile aventi superficie non superiore a 60 mq]*; punto 26.1.4 *[Locali adibiti a servizi generali (laboratori di analisi e di ricerca, lavanderie, sterilizzazioni, ecc)]*; punto 26.2.1, comma 1 *[Distribuzione di gas combustibili]*; punto 26.2.2 *[Distribuzione di gas medicali]*; punto 26.3 *[Impianti di condizionamento, climatizzazione e ventilazione]*; punto 26.4 esclusi i commi 1 e 7 *[Impianti elettrici]*; punto 28 *[Impianto di rilevazione, segnalazione e allarme]*.

CASO A - Modalità di adeguamento per singoli punti → 3° step

**3° step di
adeguamento
entro 6 anni
dal termine
fissato per il
1° step**

**Il titolare
dell'attività
provvede a**

Presentare la **SCIA, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 151/2011, attestante il rispetto dei restanti punti del Titolo IV, Capo II, del decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2002 così come modificato dall'Allegato II al presente decreto.**

Struttura del D.M. 19 marzo 2015 e modalità applicative

Art. 3

Applicazione delle disposizioni di cui al Allegato II (nuovo Titolo IV del D.M. 18 settembre 2002)



CASO B

[cfr. art. 3, commi 3 e 4]

Attività in categoria B dell'Allegato I al D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151 con obbligo di richiedere la valutazione del progetto e la presentazione della SCIA per ciascuna scadenza temporale

Le strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, aventi superficie maggiore di 1.000 m², **esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, fatti salvi gli obblighi stabiliti dalla vigente legislazione in materia di sicurezza**, devono essere adeguate ai requisiti di sicurezza antincendio previsti ai seguenti punti del Titolo IV, Capo III, del decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2002, così come modificato dall'Allegato II al presente decreto, entro i termini temporali e con le modalità di seguito indicate, salvo che nei seguenti casi:

- sia stata presentata la SCIA (cfr. art. 3, comma 3, lettera a);
- siano stati pianificati, o siano in corso, lavori di ampliamento, modifica o di ristrutturazione sulla base di un progetto approvato dal competente Comando ai sensi dell'art. 3 del decreto del D.P.R. n. 151/2011;

Struttura del D.M. 19 marzo 2015 e modalità applicative

Art. 3 - Applicazione delle disposizioni di cui all'Allegato II (nuovo Titolo IV, Capo II del D.M. 18 settembre 2002 per *Le strutture esistenti che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, aventi superficie maggiore di 1.000 m2*)

Modalità di adeguamento per punti – CASO B

**1° step di
adeguamento
entro 1 anno
dall'entrata in
vigore del D.M.
19 marzo 2015
(24/04/2015)**

**2° step di
adeguamento
entro 3 anni dal
termine fissato
per il 1° step**

**3° step di
adeguamento
entro 6 anni dal
termine fissato
per il 1° step**

CASO B - Modalità di adeguamento per singoli punti → 1° step

1° step di adeguamento entro 1 anno dall'entrata in vigore del D.M. 19 marzo 2015 (24/04/2015)

Il titolare dell'attività provvede a

- Richiedere al Comando provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio della **valutazione del progetto** relativo al completo adeguamento dell'attività, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 151/2011;
- Individuare un **responsabile tecnico della sicurezza antincendio** per la predisposizione del SGS e per la relativa attuazione, che potrà coincidere con altre figure tecniche presenti all'interno dell'attività, in possesso di attestato di partecipazione, con esito positivo, ai corsi base di specializzazione ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 5 agosto 2011;
- Presentare la **SCIA**, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 151/2011, attestante:
 - il rispetto dei requisiti di sicurezza antincendio previsti ai seguenti punti: 36.1 commi 1 e 2 lettere a) , b) , c) , d) **[Aree ed impianti a rischio specifico]**; punto 36.2.4 **[Depositi ed impianti di sostanze infiammabili]**; punto 36.3 **[Impianti di distribuzione del gas]**; punto 36.3.1, comma 2 **[Distribuzione gas combustibili - Limitazioni]**; punto 36.5, commi 1 e 7 **[Impianti elettrici]**; punto 37.2 **[Estintori]**; punto 38.1 **[Organizzazione e gestione della sicurezza - Generalità]**, punto 38.2 **[Procedure da attuare in caso di incendio]**; punto 39 **[Informazione e formazione]**; punto 40 **[Segnaletica di sicurezza e istruzioni di sicurezza]**;
 - la predisposizione e l'adozione di un apposito **sistema di gestione della sicurezza (SGS)** finalizzato all'adeguamento antincendio, conforme a quanto stabilito dal Titolo V del decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2002 introdotto dall'Allegato III al presente decreto, che deve prevedere l'attuazione dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni di esercizio, ordinarie ed in emergenza, che, per questa specifica fase, concorrono alle misure di prevenzione, prevedendo a tal fine:
 - numero congruo di **addetti antincendio**, valutato con il metodo riportato al Titolo V del decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2002 introdotto dall'Allegato III al presente decreto;

CASO B - Modalità di adeguamento per singoli punti → 2° step

2° step di adeguamento entro 3 anni dal termine fissato per il 1° step

Il titolare dell'attività provvede a

- Presentare la **SCIA**, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 151/2011, attestante:
 - il rispetto dei requisiti di sicurezza antincendio previsti ai seguenti punti: punto 32.1 *[Rinvio a norme e criteri di prevenzione incendi]*; punto 33 *[Ubicazione]*; punto 34.2, comma 1, lettere f) , g) , h) *[Reazione al fuoco dei materiali]*; punto 34.4 *[Limitazione alla destinazione d'uso dei locali]*; punto 36.1, comma 2, lettera e) *[Aree ed impianti a rischio specifico - Generalità]*; punto 36.2.1 *[Locali adibiti a deposito di materiale combustibile aventi superficie non superiore a 10 mq]*; punto 36.2.2 *[Locali destinati a deposito di materiale combustibile aventi superficie non superiore a 50 mq]*; punto 36.2.3 *[Locali destinati a deposito di materiale combustibile aventi superficie massima di 500 mq]*; punto 36.2.5 *[Locali adibiti a servizi generali (laboratori di analisi e ricerca, lavanderie, sterilizzazioni, ecc.)]*; punto 36.3.1, comma 1 *[Distribuzioni dei gas combustibili]*; punto 36.3.2 *[Distribuzione dei gas medicali]*; punto 36.4 *[Impianti di condizionamento, climatizzazione e ventilazione]*; punto 36.5 esclusi commi 1 e 7 *[Impianti elettrici]*; punto 37.1 *[Mezzi ed impianti di protezione attiva contro l'incendio - Generalità]*; punto 37.5 *[Impianti di rivelazione, segnalazione e allarme incendio]*; punto 38.3 *[Centro di gestione delle emergenze]*;
 - la predisposizione e l'adozione del sistema di gestione della sicurezza di cui alla lettera b) finalizzato all'adeguamento antincendio, che deve prevedere l'attuazione dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni di esercizio, ordinarie ed in emergenza, che, per questa specifica fase, concorrono alle misure di prevenzione, prevedendo a tal fine:
 - un numero congruo di **addetti antincendio**, valutato con il metodo riportato al titolo V del decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2002 introdotto dall'Allegato III al presente decreto, riconsiderato alla luce delle ulteriori misure di prevenzione incendi adottate in questa fase

CASO B - Modalità di adeguamento per singoli punti → 3° step

**3° step di
adeguamento
entro 6 anni
dal termine
fissato per il
1° step**

**Il titolare
dell'attività
provvede a**

Presentare la **SCIA, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 151/2011, attestante il completo adeguamento dei rimanenti punti del titolo IV, Capo III, del decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2002, così come modificato dall'Allegato II al presente decreto**

Struttura del D.M. 19 marzo 2015 e modalità applicative

Art. 5 Disposizioni finali



- È fatta salva la facoltà di optare per l'applicazione del presente decreto per le strutture esistenti di cui all'art. 2 per le quali siano stati pianificati o siano in corso lavori di adeguamento al decreto del Ministro dell'interno del 18 settembre 2002 sulla base di un progetto approvato dal competente Comando, ovvero sulla base di un progetto approvato in data antecedente all'entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno del 18 settembre 2002;
- In caso di mancato esercizio di tale opzione, gli enti e i privati responsabili delle strutture di cui all'art. 2 presentano al Comando la SCIA relativa al completo adeguamento antincendio della struttura, che deve comunque avvenire entro il termine massimo di cui all'art. 2, e adempiono a quanto ivi previsto al comma 1, lettera *b*).